





CORSO SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE NELLE P.A.











L'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione ha considerato tra le

FASI A RISCHIO CORRUZIONE

Accordi collusivi tra imprese volti a manipolare

gli esiti

Offerta Economicamente più Vantaggiosa

Verifica delle offerte anomale

Procedure negoziate









L'ANAC nell'allegato 3 del <u>Piano Nazionale Anticorruzione</u> elenca tra i <u>rischi di</u> <u>corruzione nella fase di affidamento</u> di lavori, servizi e forniture

TRA **IMPRESE COLLUSIVI ACCORDI GLI** GARA **PARTECIPANTI** UNA ESITI, UTILIZZANDO **MANIPOLARE** GLI DEL **SUBAPPALTO MECCANISMO** COME MODALITA' PER DISTRUBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO **STESSO**









L'ELEVATO NUMERO DI PARTECIPANTI E I CRESCENTI RIBASSI
CHE CARATTERIZZANO LE GARE AGGIUDICATE CON IL CRITERIO
DEL MASSIMO RIBASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE
OFFERTRE ANOMALE FANNO DUBITARE DELL'ESISTENZA DI
ACCORDI COLLUSIVI TRA IMPRESE VOLTI A MANIPOLARE GLI
ESITI DI GARA









IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE, COME DISCIPLINATO DALL'ART. 122, COMMA 9 e 124, comma 8, DEL CODICE DEI CONTRATTI, <u>SI PRESTA AD ESSERE CONDIZIONATO PER EFFETTO DI</u> ACCORDI COLLUSIVI

Il criterio dell'esclusione automatica rappresenta una <u>facoltà</u> esercitabile per gli <u>appalti di lavori di importo fino ad 1 milione di euro (per gli appalti di servizi è esercitabile fino a 100.000 euro)</u>

Ai sensi del comma 20-bis del l'art. 253 del D.Lgs. N. 163/2006, fino al 31/12/2015 per l'aggiudicazione di gare di importo inferiore alla soglia comunitaria.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, applicandosi in questo caso l'art. 86, comma 3 del Codice che prevede la verifica di congruità delle offerte.









OFFERTE AMMESSE	OFFERTE DOPO IL "TAGLIO DELLE ALI"	MEDIA ARITMETICA SEMPLICE	CALCOLO DEGLI SCARTI	MEDIA DEGLI SCARTI	SOGLIA DI ANOMALIA
1					
2					
3	3				
4	4				
5	5				
6	6	6			
7	7		1		6 + 2 = 8
8	8		2	2	
9	9		3		
10					
11					

10% DELLE OFFERTE

AMMESSE 1,1
TAGLIO DELLE ALI 2

RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 7









PROPOSTA OPERATIVA PER IL SETTORE DEI LAVORI

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA (ART. 123 CODICE CONTRATTI)

Per i soli <u>appalti di lavori</u>, di <u>importo inferiore ad 1,5 milioni di euro</u> le stazioni appaltanti hanno <u>facoltà</u> di invitare a presentare offerta almeno <u>20 concorrenti</u> individuati tra gli operatori economici iscritti nell'apposito elenco.

Le stazioni appaltanti <u>avviano la selezione</u> degli operatori da invitare <u>entro il 30</u> <u>novembre</u> di ogni anno <u>indicando i lavori che intendono affidare</u>.

Gli <u>operatori economici</u> fanno richiesta di essere iscritti nell'elenco entro il quindici dicembre.

Le stazioni appaltanti **formano l'elenco entro il trenta dicembre** iscrivendovi tutti i soggetti che ne hanno titolo. **L'elenco non è modificabile nel corso dell'anno**.









PROPOSTA OPERATIVA PER IL SETTORE DEI LAVORI

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA (ART. 123 CODICE CONTRATTI)

<u>L'ordine di iscrizione</u>, tra i soggetti aventi titolo, <u>è stabilito mediante sorteggio pubblico</u> la cui data è indicata nell'avviso con cui si indice la procedura.

Gli <u>operatori economici vengono invitati secondo l'ordine di iscrizione</u> risultante dal sorteggio , sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Vengono <u>invitati nuovamente solo dopo aver esaurito l'elenco</u>.

Gli operatori economici singoli possono essere iscritti in un numero massimo di trenta elenchi per ciascun anno.

I <u>consorzi ed i raggruppamenti</u> possono essere iscritti in un numero massimo di <u>180</u> <u>elenchi</u>.

Rispetto alla **previgente normativa** che parlava di **domande l'attuale** impostazione **normativa** si riferisce alle **iscrizioni conseguite**, con la conseguenza che ciascun operatore singolo può fare più di trenta domande ma essere iscritto a soli trenta elenchi.









PROPOSTA OPERATIVA PER IL SETTORE DEI LAVORI

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA (ART. 123 CODICE CONTRATTI)

<u>Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio</u> che ha il compito di <u>verificare</u>, mediante un adeguato programma informatico, <u>il rispetto del numero massimo di iscrizioni</u> da parte di ciascun operatore economico comunicandolo alle stazioni appaltanti.

Nel caso in cui la Stazione appaltante verificasse, tramite l'osservatorio, il <u>superamento</u> <u>del numero di iscrizioni</u>, provvedono alla loro <u>cancellazione dall'elenco entro 20 gg</u>, <u>previa comunicazione scritta all'operatore economico</u> che, nei successivi cinque giorni, <u>può decidere di rinunciare ad una iscrizione già conseguita</u>.

Le <u>stazioni appaltanti</u>, che <u>possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul</u> <u>numero massimo di iscrizioni</u>, sono tenute a <u>cancellare dall'elenco</u> le imprese che avessero superato il numero massimo di iscrizioni previo avviso.









PROPOSTA OPERATIVA PER IL SETTORE DEI LAVORI

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA (ART. 123 CODICE CONTRATTI)

Non può essere conseguita l'iscrizione come impresa singola e come componente di un raggruppamento o di un consorzio.

In caso di **stazioni appaltanti di dimensioni nazionali** con articolazioni locali, **gli elenchi sono costituiti presso ciascuna sede locale**.

<u>Gli inviti</u> vengono fatti secondo un rigido <u>criterio di rotazione</u>. I soggetti che siano stati invitati in relazione ad un determinato affidamento, non possono essere nuovamente invitati se prima non si è esaurito l'elenco e cioè sono stati invitati tutti i rimanenti soggetti in possesso dei relativi requisiti.

La Stazione appaltante deve procedere alla <u>verifica dei requisit</u>i dei concorrenti <u>ai</u> <u>sensi dell'art. 48 sul 10%</u> dei soggetti che hanno fatto domanda scelti mediante sorteggio.









PROPOSTA OPERATIVA PER IL SETTORE DEI LAVORI

Atteso che in <u>provincia di Taranto</u> esistono almeno <u>30 Stazioni appaltanti</u> (29 comuni oltre all'amministrazione provinciale) l'applicazione da parte di tutti della procedura ristretta semplificata di cui all'art. 123 del Codice permetterebbe:

- DI <u>ELIMINARE</u> I <u>POSSIBILI ACCORDI COLLUSIV</u>I TRA IMPRESE
- <u>ASSICURARE</u> UN INDIRETTO E LEGALE <u>RITORNO</u> ECONOMICO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO







Secondo il Piano Nazionale Anticorruzione si rileva un

USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATO A
FAVORIRE UNA IMPRESA









Gli <u>artt. 83 ed 84 del Codice</u> dei contratti disciplinano il criterio dell'<u>Offerta</u> <u>Economicamente più Vantaggiosa</u>.

Si tratta di uno dei due criteri in base ai quali la norma stabilisce possano essere affidati gli appalti.

A differenza di quanto avviene con il criterio del prezzo più basso il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa <u>si caratterizza</u> per il fatto che il concorrente viene valutato e selezionato sia sulla base della sua <u>offerta economica</u> e sia sulla base di una sua <u>offerta tecnica</u>.

<u>Il criterio dell'OEV non è circoscritto alle sole ipotesi di appalto integrato</u> (ovvero di appalti che riguardano sia la progettazione che l'esecuzione) ma ha una portata più ampia potendo riguardare tutti i tipi di appalto anche se dovrebbe essere <u>utilizzato</u> quando ci siano <u>aspetti tecnici del progetto suscettibili di miglioramento</u>.









<u>I criteri di valutazione dell'offerta</u>, che la norma stabilisce siano <u>pertinenti</u> alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del <u>contratto</u>, sono <u>stabiliti dal bando</u> tra alcuni che l'art. 83 definisce a titolo esemplificativo quali:

- Il prezzo
- La qualità
- Il pregio tecnico
- Le caratteristiche estetiche e funzionali
- Le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto
- Il costo di utilizzazione e manutenzione
- La redditività
- Il servizio successivo alla vendita
- La data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione
- L'impegno in materia di pezzi di ricambio
- La sicurezza di approvvigionamento e l'origine produttiva
- In caso di concessioni, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello ed i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti









L'Amministrazione può indicare nel bando di gara <u>elementi ulteriori</u>, determinati a sua discrezione, <u>diversi da quelli espressamente elencati</u> dalla norma.

<u>Il bando di gara deve indicare il punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli elementi di valutazione indicato e la somma di questi deve risultare pari a 100 (art. 120 DPR n. 207/2010).</u>

<u>Quando la predeterminazione dei punteggi massimi risulti impossibile</u> (ipotesi assolutamente rara) il bando di gara deve enunciare <u>l'ordine decrescente di importanza</u> dei criteri di valutazione (art. 83, comma 3 del Codice).

E' <u>possibile prevedere</u> nel bando dei <u>sub criteri di valutazione</u> per ciascun criterio.

L'amministrazione può stabilire una <u>soglia minima di punteggio</u> relativa a ciascun elemento di valutazione, <u>al di sotto della quale l'offerta va ritenuta inadeguata</u> e perciò esclusa.

Tale soglia (detta anche <u>soglia di sbarramento</u>) <u>non deve essere troppo alta</u> per evitare di <u>restringere</u> troppo <u>la concorrenza</u>.









Considerata la natura anche qualitativa dell'offerta richiesta al concorrente l'amministrazione può:

- a) Porre a base di gara il <u>progetto preliminare</u> e richiedere ai concorrenti <u>l'elaborazione</u>
 <u>del progetto definitivo e di quello esecutivo</u>;
- b) Porre a base di gara il **progetto definitivo** e richiedere ai concorrenti <u>l'elaborazione</u> del progetto esecutivo;
- c) Nei casi precedenti a) e b) <u>autorizzare i concorrenti a presentare varianti</u> <u>migliorative</u> al progetto posto a base di gara, elaborando contestualmente i successivi livelli progettuali;
- d) Porre a base di gara un **progetto esecutivo** richiedendo ai concorrenti **l'elaborazione di varianti migliorative** ai sensi dell'art. 76 del Codice.

A queste ipotesi si aggiungono le altre ipotesi previste dalla norma quali la **concessione**, il **leasing** ed il **dialogo competitivo**.









La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione di esperti.

La commissione <u>è nominata dall'organo</u> della stazione appaltante <u>competente</u> ad effettuare la <u>scelta del soggetto affidatario</u> del contratto, <u>dopo la scadenza del termine</u> <u>di presentazione delle offerte</u>.

La commissione è composta da un numero dispari di componenti non superiore a 5.

I componenti devono essere <u>esperti nella materia</u> cui appartengono le prestazioni oggetto di appalto o di concessione.

<u>Uno dei componenti</u> deve essere obbligatoriamente un <u>dirigente dell'amministrazione</u> appaltante <u>che assume di diritto la funzione di presidente</u> della commissione.

<u>I commissari</u>, diversi dal presidente, <u>sono selezionat</u>i di regola <u>tra i funzionari della</u> <u>stazione appaltante</u> (art. 84, comma 8 del Codice)









Nel caso di carenza in organico di adeguate professionalità, accertata dal Responsabile del procedimento, i commissari possono essere scelti tra i funzionari di altre amministrazioni, ovvero, con un criterio di rotazione tra:

- Professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei relativi albi, da scegliere nell'ambito di un elenco formato da rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- Professori universitari di ruolo da scegliere nell'ambito di un elenco formato da rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto, né svolgere, alcuna funzione, nessuna esclusa, relativamente alle prestazioni oggetto della procedura (non devono pertanto essere intervenuti nella programmazione, studi preliminari, progettazione, direzione dei lavori ect.).

Trattandosi di una norma di ordine pubblico finalizzata ad evitare favoritismi la sua violazione comporta l'invalidità del procedimento.









<u>Ulteriori</u> cause di <u>incompatibilità</u> sono stabilite dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 84 del Codice dei contratti ed, in particolare,

- Nei confronti di coloro i quali abbiano rivestito, nell'ultimo biennio, cariche di pubblico amministratore nell'ambito delle stesse amministrazioni;
- Nei confronti di coloro i quali, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave, accertata con sentenza passata in giudicato non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- Nei confronti di coloro i quali versino nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del c.p.c..

La Commissione va considerata <u>organo collegiale perfetto</u> e pertanto <u>deve operare con</u> <u>il plenum dei suoi componenti</u> nello svolgimento di tutte le attività che implichino una decisione, <u>con esclusione delle sole attività meramente strumentali</u>.

Le <u>attività valutative e decisionali</u> devono pertanto essere svolte necessariamente dalla commissione <u>con la presenza di tutti i suoi componenti pena l'invalidità del procedimento</u>.









Il <u>giudizio della commissione</u> ha sostanzialmente <u>natura giuridica di parere</u> (equivalendo formalmente all'<u>aggiudicazione provvisoria</u>) considerato che l'aggiudicazione formale definitiva dell'appalto avviene ad opera dell'organo deliberante dell'amministrazione o di altro organo all'uopo delegato.

Sotto il profilo del <u>merito tecnico il giudizio della commissione appare insindacabile</u> da parte dell'organo deliberante dell'amministrazione.

Qualora l'organo deliberante ravvisi nell'operato della commissione errori procedurali, errori di calcolo, violazione di legge o di norme tecniche, può, in ossequio al principio di conservazione del procedimento di gara, disporne la riconvocazione perché sani il suo operato ed eventualmente rettifichi le sue conclusioni.









Sotto il profilo procedurale la commissione opera nel seguente modo:

- Procede in <u>seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti la documentazione</u> <u>amministrativa</u> e svolge le operazioni di verifica dei requisiti di idoneità e di completezza documentale;
- Procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche verificandone il contenuto in conformità alle disposizioni del bando;
- In una o più <u>sedute riservate</u> procede alla <u>valutazione delle offerte tecniche</u> attribuendo i relativi punteggi;
- In <u>seduta pubblica</u>, dopo aver dato <u>lettura dei punteggi tecnici attribuiti</u> alle singole offerte, procede <u>all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica</u> e le ulteriori offerte quantitative determinando il relativo punteggio che, sommato a quello tecnico, da origine alla <u>graduatoria</u> che ha valore di <u>aggiudicazione provvisoria</u>.









Il criterio dell'<u>offerta</u> <u>economicamente più vantaggiosa presenta ampi margini di</u> discrezionalità

La <u>discrezionalità</u> acquista rilevanza <u>in fase di predisposizione del bando di gara</u> con l'individuazione degli <u>elementi di valutazione</u> (prezzo, qualità, etc.), la <u>ponderazione di tali elementi</u> e le modalità di calcolo dei coefficienti di valutazione.

La <u>discrezionalità</u> di estrinseca poi anche <u>nelle scelte della commissione nell'assegnare i</u> <u>punteggi</u> agli aspetti tecnici dell'offerta.

Se da un lato <u>la discrezionalità aumenta la flessibilità</u> delle stazioni appaltanti nella ricerca del migliore contraente, con ovvi benefici in termini di <u>efficacia</u>, dall'altro può verificarsi un <u>uso distorto di tale discrezionalità</u>









PESO DA ATTRIBUIRE AI CRITERI

La discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del punteggio da attribuire a ciascun criterio trova il limite nella "manifesta irrazionalità" della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell'intervento (Tra le altre TAR Lazio, Sez. III-quater 13/11/2008n. 10141) ad esempio, quando il valore attribuito a un elemento sia tale da precostituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio (Cons. di Stato, Sez. V, 16 marzo 2005 n. 1079), oppure nei casi in cui venga assegnato a uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri (Con. Di stato, Sez. V, 09/03/2009 n. 1368).

L'esigenza di <u>valutare con attenzione</u> il peso da assegnare ad <u>ogni elemento di</u> <u>valutazione</u> nasce dal fatto che generalmente <u>a una migliore qualità corrispondono</u> <u>prezzi maggiori</u> e viceversa, essendoci, pertanto, un "conflitto" tra prezzo e qualità.

Attraverso la ponderazione dei pesi di ciascun elemento la stazione appaltante comunica al mercato le proprie preferenze rispetto ai diversi elementi di valutazione orientando le strategie di offerta dei vari partecipanti alla gara.









FORMULE E METODI DI CALCOLO DELL'OEV

<u>I metodi e le formule</u> che si possono <u>utilizzare per il calcolo dell'offerta</u> <u>economicamente più vantaggiosa</u> sono contenute, in relazione alla tipologia di appalto, negli <u>allegati G, P ed M del DPR n. 207/2010</u>.

<u>L'AVCP nella determinazione n. 7/2011</u> ha avuto modo di chiarire i <u>metodi e le formule utilizzabili per il calcolo dell'OEV</u> tra quelle previste negli allegati G, P ed M del Regolamento e che eventuali altri metodi scelti dalla stazione appaltante devono trovare conferma nella letteratura scientifica.

In particolare, nel <u>quaderno allegato alla determinazione n. 7/2011 l'AVCP</u> ha effettuato una <u>ricognizione dei diversi metodi</u> al fine di <u>evidenziare vantaggi e</u> <u>svantaggi</u>, soprattutto in relazione ai metodi scarsamente utilizzati e che invece potrebbero essere maggiormente valorizzati.









FORMULE E METODI DI CALCOLO DELL'OEV

I metodi indicati dal Regolamento per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una volta definiti i punteggi assegnati ai singoli elementi di valutazione, sono:

- Il metodo aggregativo compensatore
- Il metodo AHP (Analitic hierarchy process)
- il metodo Electre
- Il metodo TOPSIS (technique for order preference by similarity to ideal solution)
- Il metodo Evamix









METODI DI CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

Il calcolo dei singoli elementi di valutazione di natura qualitativa può avvenire secondo cinque diversi metodi:

- 1. La media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie";
- 2. La trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie";
- 3. La media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie;
- 4. La media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- 5. Un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito

L'AVCP ha specificato che eventuali altri metodi scelti dalla stazione appaltante devono trovare conferma nella letteratura scientifica.









METODI DI CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

I metodi 1, 2 e 3 richiedono la costruzione da parte di ciascun commissario di una matrice triangolare del "confronto a coppie" utilizzando una opportuna scala semantica.

Il Confronto a coppie consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe e di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno

1	2	3		n - 1	
					1
					2
					3
					n - 1









METODI DI CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo:

4		
	pa	
	\mathbf{D}	LU

2 = preferenza minima

3 = preferenza piccola

4 = preferenza media

5 = preferenza grande

6 = preferenza massima

		02		O3		04		O5		O6		07	O8		O9
01	1	1	2												
O2			2												
O3															
O4															
O5															
O6															
07															
08															
O 9													 		










METODI DI CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

FORMULA LINEARE Ri/Rmax












METODI DI CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

FORMULA ASIMMETRICA

$$\frac{R_i - R_{soglia}}{R_{max} - R_{soglia}}$$
 per $R_i > R_{soglia}$












METODI DI CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

FORMULA PARABOLICA CON ESPONENTE MAGGIORE DI 1

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}}\right)^{\alpha}$$












METODI DI CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

FORMULA PARABOLICA CON ESPONENTE MINORE DI 1

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}}\right)^{\alpha}$$












METODI DI CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

SE SI VOLESSE METTERE IN RELAZIONE LA FORMULA LINEARE CON LA FORMULA PARABOLICA CON ESPONENTE INFERIORE DI UNO SI AVREBBE:













PROPOSTA OPERATIVA

Per contrastare il possibile fenomeno corruttivo legato all'aggiudicazione di gare con offerta economicamente più vantaggiosa si potrebbe

- Riservare l'utilizzo del <u>criterio dell'OEV</u> solo per appalti suscettibili di <u>migliorie</u> <u>tecniche effettivamente e concretamente valutabili</u> stabilendo opportunamente il relativo peso ponderale
- Costituire a livello di aggregazione di comuni un <u>elenco di professionisti</u> indicati dai rispettivi albi <u>distinto per specializzazione</u> attraverso il quale definire le commissioni (proposta OICE);
- Individuare gli <u>elementi di valutazione</u> in relazione alla <u>natura dell'appalto</u> ed agli <u>obiettivi dell'amministrazione</u>
- <u>Utilizzare</u> per la valutazione dell'OEV <u>metodi alternativi</u> al metodo <u>aggregativo</u> <u>compensatore</u>
- Utilizzare per la valutazione degli elementi qualitativi il confronto a coppie
- Utilizzare per la valutazione del <u>prezzo</u> una <u>formula parabolica con esponente</u> inferiore di uno









VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Secondo il **Piano Nazionale Anticorruzione** si rileva un

ELEVATA DISCREZIONALITA' NELLA PROCEDURA DI VERIFICA
DELLE OFFERTE ANOMALE









VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

L'amministrazione procede con la verifica di congruità delle offerte:

- Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio del **prezzo più basso** nel caso non sia stata esercitata la facoltà prevista dall'art. 122, comma 9, di esclusione automatica delle offerte anomale;
- Nel caso di gara da aggiudicare con <u>l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa</u> <u>qualora</u> si presentino le seguenti due condizioni:
 - a) <u>Il punteggio attribuito al prezzo risulti pari o superiore all'ottanta per cento del</u> corrispondente punteggio massimo;
 - **b)** La somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione indicati dal bando <u>risultino pari o superiori all'ottanta per cento</u> della somma dei punteggi massimi previsti dal bando.









Per la <u>valutazione di congruità l'amministrazione</u> chiede all'offerente giustificazioni concernenti le voci di prezzo costituenti l'importo complessivo posto a base di gara e, dunque, l'amministrazione <u>richiede giustificazioni relativamente a tutte le voci di prezzo dell'appalto</u> (art. 87, comma 1, Codice).

Nel caso di <u>offerta economicamente più vantaggiosa</u>, oltre alle giustificazioni inerenti tutte le voci di prezzo, <u>l'amministrazione richiede giustificazioni anche</u> concernenti gli altri <u>elementi di valutazione indicati nel bando ed oggetto di offerta</u> (quali ad esempio il tempo, il costo di manutenzione, ect.).

Le giustificazioni non devono essere limitate agli elementi che presentano, a giudizio dell'amministrazione, carattere anomalo ma devono riferirsi a tutti gli elementi di offerta.

Nel caso di **appalto integrato le giustificazioni** richieste possono anche **riguardare** gli **aspetti tecnici della progettazione elaborata dal concorrente**.









Le <u>giustificazioni</u> devono essere <u>fornite in relazione agli elementi</u> che, in modo non esaustivo, vengono <u>definiti dall'art. 87, comma 2 del Codice</u> e dunque in relazione a:

- a) L'economia del procedimento di costruzione;
- b) Le soluzioni tecniche adottate;
- c) Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui gode l'offerente;
- d) L'originalità del progetto;
- e) Un eventuale aiuto di stato che il concorrente dimostri di avere ottenuto legalmente;
- f) Il costo del lavoro in rapporto alla qualità ed entità dei lavori.

Per quanto riguarda le <u>condizioni eccezionalmente favorevoli</u> di cui gode l'offerente bisogna che siano opportunamente valutate tenendo in considerazione che, certamente <u>l'esistenza della sede o di altri cantieri in prossimità dei luoghi di appalto</u> può rappresentare una condizione eccezionalmente favorevole, più di quanto lo può rappresentare <u>la possibilità di contare su accordi vantaggiosi con i subappaltatori</u> anche in considerazione dei limiti previsti dall'art. 118, comma 4.









Le <u>giustificazioni</u> fornite <u>non devono di norma riguardare gli oneri della sicurezza</u> sebbene, nel caso in cui <u>all'offerente</u> sia stata <u>affidata parte della progettazione</u> le giustificazioni devono riguardare anche la sicurezza.

La norma non prevede quali siano gli strumenti che l'amministrazione deve utilizzare per verificare la congruità dell'offerta.

Considerato che si tratta di un <u>procedimento</u> che, <u>attraverso una analisi</u> <u>tecnica</u>, <u>deve tradursi in un provvedimento amministrativo</u> che, in quanto tale, deve essere <u>sorretto</u> da una <u>esauriente, concreta ed analitica motivazione</u>, è necessario che la valutazione di congruità venga effettuata, unitamente agli altri elementi ritenuti opportuni, attraverso delle specifiche e dettagliate <u>analisi di prezzo</u>.

L'amministrazione <u>non può escludere un'offerta</u> sospetta di <u>anomalia sulla base di</u> <u>una motivazione generica</u> o fondata su elementi generici









E' pertanto <u>indispensabile che l'amministrazione disciplini nel bando</u> e nella lettera di invito <u>la procedura di verifica delle offerte anomale</u>, precisando le modalità di presentazione delle giustificazioni.

Le <u>modalità di presentazione delle giustificazioni sono rimesse all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione</u>.

Perché le <u>modalità di verifica dell'anomalia</u> scelte dall'amministrazione risultino <u>vincolanti per i concorrenti</u>, <u>l'amministrazione deve precisare</u> espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito <u>che la loro osservanza è stabilita a pena di esclusione</u>.

<u>In mancanza di una espressa comminatoria di esclusione</u> è da ritenere che le modalità espresse dall'amministrazione nel bando di gara abbiano <u>valore</u> meramente indicativo.









PROCEDIMENTO

Il procedimento di <u>verifica della congruità delle offerte consta di tre fasi</u>, delle quali, la <u>prima</u> è <u>necessaria</u>, mentre la <u>seconda e</u> la <u>terza</u> sono <u>eventuali</u>.

Nella <u>prima fase</u> l'amministrazione <u>richiede</u> al concorrente <u>in forma scritta</u> la presentazione delle <u>giustificazioni</u> assegnandogli un <u>termine</u> non inferiore a <u>15 giorni</u> (art. 88, comma 1).

<u>Il termine di quindici giorni</u>, o maggiore, <u>è da ritenersi perentorio</u> in quanto finalizzato alla rapida e spedita conclusione del procedimento di gara.

Pur nel silenzio della norma si ritiene **possibile**, fermo restando la necessità di acquisire in questa prima fase le giustificazioni inerenti tutte le voci di prezzo, che l'amministrazione segnali l'opportunità di **approfondire** le proprie giustificazioni in ordine ad **alcuni aspetti e/o voci particolarmente sospette di anomalia**.









PROCEDIMENTO

<u>Espletata la verifica sulle giustificazioni presentate</u> dall'offerente nel corso della prima fase del procedimento l'amministrazione può:

- 1) Ritenere le giustificazioni presentate sufficienti ad escludere l'anomalia dell'offerta ed, in tal caso il procedimento di verifica si interrompe al termine della prima fase e l'amministrazione aggiudica provvisoriamente al concorrente;
- **2)** Non ritenere le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia dell'offerta ed, in tal caso, avvia la seconda fase con la richiesta all'offerente delle precisazioni ritenute necessarie.

In tal caso l'amministrazione assegna all'offerente un <u>termine di cinque giorni o</u> <u>maggiore</u> che deve ritenersi <u>perentorio</u>.

Si ritiene che in questa seconda fase <u>la richiesta di precisazioni</u> prodotta dall'amministrazione debba <u>indicare le voci di prezzo ed i connessi dubbi</u> che residuano <u>in modo da mettere il concorrente in condizione di indirizzare le sue giustificazioni</u>.









PROCEDIMENTO

Valutate le precisazioni fornite dall'offerente nel corso della seconda fase l'amministrazione può:

- 1) <u>Ritenere le precisazioni presentate sufficienti ad escludere l'anomalia dell'offerta</u> ed, in tal caso il procedimento di verifica si interrompe al termine della seconda fase e l'amministrazione <u>aggiudica provvisoriamente</u> al concorrente;
- 2) Non ritenere le precisazioni fornite sufficienti ad escludere l'anomalia dell'offerta ed, in tal caso, avvia la terza <u>fase</u> consistente nella <u>convocazione dell'offerente</u> ad un <u>contraddittorio verbale</u> con un anticipo non inferiore a <u>tre giorni</u>.

In questa fase il concorrente <u>può fornire ulteriori giustificazioni</u> rispetto a quelle già presentate e precisazioni ulteriori, ma <u>senza modificare le giustificazioni e precisazioni</u> precedentemente <u>presentate</u>, salvo il caso di errori materiali.

Qualora l'amministrazione all'esito di questa terza fase <u>non ritenga sufficienti le</u> <u>giustificazioni fornite</u> o nel caso in cui il concorrente non si sia presentata, provvede ad <u>escluderlo dalla gara</u>.









MODALITA' DEL PROCEDIMENTO

Rispetto alle **modalità di attuazione del procedimento** di verifica della congruità delle offerte l'art. 88, comma 7 del Codice ne indica due, una ordinaria ed una alternativa.

La <u>modalità ordinaria</u> prevede che la <u>verifica</u> riguardi <u>singola</u>rmente e disgiuntamente le <u>offerte</u> dalla più alta alla più bassa.

In questo caso l'amministrazione, completata con esito negativo la verifica della prima offerta, procede verificando le ulteriori offerte.

Con la **modalità alternativa** è previsto che l'amministrazione possa **procede**re alla **verifica contemporanea delle prime cinque offerte** solo qualora lo abbia **previsto nel bando di gara** o nella lettera di invito.

Questo <u>secondo metodo</u> appare <u>più appropriato</u>, sia in funzione dell'esigenza di <u>restringere i tempi</u>, sia in quanto consente una <u>comparazione tra le giustificazioni</u> fornendo <u>maggiori elementi di giudizio</u> all'amministrazione.









PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI

"Il contraddittorio, inteso quale dibattito effettivo tra amministrazione ed offerente, costituisce un requisito fondamentale della disciplina di specie, allo scopo di evitare l'arbitrio dell'amministrazione e, nello stesso tempo, garantire una sana concorrenza tra le imprese; il contraddittorio deve essere utilizzato a chiarire quegli aspetti dell'offerta che destano perplessità all'amministrazione".

Corte di giustizia europea 2001

"le giustificazioni analitiche dell'offerta prodotte per iscritto dal concorrente devono essere esaminate in termini assoluti, attraverso una critica procedura di verifica delle analisi fornite per ciascuna delle lavorazioni"

Cons. St., sez.VI, 11/8/2009 n. 4934; Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2001 n. 6217; Cons. St., sez. V, 29 luglio 2003 n. 4323; Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2009 n. 2384









PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI

"In fase di verifica dell'anomalia delle offerte deve ammettersi un contraddittorio a tutto campo, in cui le imprese che abbiano presentato offerta in sospetto di anomalia abbiano la possibilità di far valere le loro ragioni e di chiarire e provare la loro posizione senza alcun limite"

Cons. Stato, Sez. IV, 14.12.2004 n. 8028)

"l'accertamento della mancata giustificazione dei prezzi di maggiore incidenza è sufficiente a ritenere anomala la proposta economica formulata dal concorrente" Cons. Stato, Sez. IV, 06.07.2003

"eventuali errori di valutazione potranno essere assorbiti da una riduzione convenzionale dell'utile appostato sempre che tale utile non venga eroso totalmente dalle incongruenze rilevate, dovendosi in tal senso ritenersi accertato che le discrasie rilevate incidono sulla credibilità dell'offerta complessivamente considerata"

TAR Liguria, Genova, Sez. II, 06/04/2009 n. 615; Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, 09/07/2008 n. 6478; Tar Lazio Roma, Sez. III, 21/03/2008 n. 2514; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 22/01/2008 n. 92; Cons. Stato, Sez. V, 05/07/2007 n. 3819









PROPOSTA OPERATIVA

Il procedimento di valutazione della congruità delle offerta presenta in generale i seguenti punti deboli:

- Mancanza di una specifica procedura disciplinata dal bando di gara a pena di esclusione;
- Presentazione da parte degli offerenti di analisi di prezzo non comparabili con evidente appesantimento della procedura e mancanza di elementi su cui dare un giudizio di congruità;
- Presentazione da parte degli offerenti di preventivi fuori mercato;
- Elevata discrezionalità della commissione di gara nel predisporre il giudizio di anomalia;
- Mancanza di adeguata motivazione del provvedimento di verifica della congruità









PROPOSTA OPERATIVA

Quanto detto ci porta a considerare l'opportunità di definire uno schema operativo per la verifica delle offerte anomale che prevede:

- Disciplinare dettagliatamente la procedura ed il metodo di verifica della congruità delle offerte già nel bando di gara specificando la comminatoria di esclusione;
- Produrre agli offerenti sin dalla fase del bando di gara le analisi giustificative a cui i singoli concorrenti si devono attenere;
- Prevedere che le analisi giustificative presentate dagli offerenti non si discostino da quelle fornite salvo fornire documentazione scientifica a supporto;
- Prevedere che i preventivi forniti dai concorrenti siano impegnativi anche nei confronti dell'amministrazione appaltante qualora ne avesse bisogno per lavori in economia nell'ambito dello stesso appalto;
- Supportare il costo orario dei mezzi con specifiche sottoanalisi anche nel caso di ricorso al nolo;
- Prevedere di considerare anomala l'offerta i cui errori rilevati erodano l'utile appostato.



OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Analisi D.01				
SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI				
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e posa in opera di fondazione in misto granulare stabilizzato con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. E' compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento				
- a) MANODOPERA				
CE. 1.02 - COSTI ELEMENTARI MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	0,00083333		
- h1/mc1200				
CE.1.04 - COSTI ELEMENTARI MANODOPERA MANOVALE (ALL'APERTO)	h	0,00166667		
- h1/mc600				
- b) MACCHINE				
(*) SL.1.035 - SEMILAVORATI	h	0,00500000		
NOLI LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)				
- 0.6/mc120				
(*) SL.1.042 - SEMILAVORATI	h	0,00500000		
NOLI RULLO SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8				
- 0.6/mc120				
(*) SL.1.002 - SEMILAVORATI	h	0,00416667		
NOLI AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 15 A 40 Q.LI				
- 1/mc240				
- c) MATERIALI				
(*) SL.3.103 - SEMILAVORATI MATERIALI A PIÉ D'OPERA FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE	m³	1,30000000		
Totale Parziale				
Spese Generali 13,00%				
Utile Impresa 10,00%	m³	1,00		
Totale analizzato				
Prezzo di applicazione				







OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO		QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Analisi D.05.c SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI				
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da linetti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da deposti alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50% in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento				
- CON BITUME MODIFICATO SOFT Valgono le stesse caratherische della voce proedente ad eccezione del bitume che dovrà essere modificato Soft con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER OGRI MO DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA				
(*) Sl.3.401.b - Semilavorati Materiali a piè d'oppera Tappeto di Usura - In Calcestruzzo bituminoso con bitume soft	m³	1,20000000		
- 1.2*1 (*) S.L.1.91 - SEMILAVORATI NOLI SPAZZOLATRICE MECCANICA	h	0,00010000		
- 1/10000 (*) St.1.201 - SEMILAVORATI NOLI GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI) - 1/40	h	0,02500000		
(*) SL. 1.003 - SEMILAVORATI NOLI AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60 - 1/40	h	0,02500000		***************************************
(*) SL 1.200 - SEMILAVORATI NOLI SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI - 1/40	h	0,02500000		
(*) SL.3.121 - SEMILAVORATI MATERIALI A PIÉ D'OPERA EMULSIONE BITUMINOSA PER PAVIMENTAZIONI STRADALI - mc1/mi0.03*ko0.5	kg	16,66666670		
CE.1.04 - COSTI ELEMENTARI MANODOPERA MANOVALE (ALL'APERTO) - 3*hl/mc40	h	0,07500000		
Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato				
Prezzo di applicazione				









Secondo il **Piano Nazionale Anticorruzione** si rileva un

UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO

DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI

DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA









IL QUADRO FORNITO DALL'ANAC

Con il comunicato del 19/02/2015 l'ANAC ha reso noti i risultati dell'attività di monitoraggio svolta sull'utilizzo della procedura negoziata nei comuni capoluoghi di regione nel triennio 2011 – 2014.

I dati rilevati dimostrano l'utilizzo eccessivo della procedura rispetto al carattere di eccezionalità attribuito dalla norma a tale procedura di scelta del contraente.

La modifica introdotta dal D.L. 70/2011, che ha modificato l'art. 122, comma 7 del Codice innalzando da 500.000 a 1 milione di euro la soglia delle procedure negoziate libere da particolari formalismi, ha provocato un netto incremento dell'utilizzo della procedura negoziata.

Trattandosi di procedure in cui vi è una elevata discrezionalità delle stazioni appaltanti l'ANAC suggerisce di procedimentalizzare il ricorso a tale procedura mediante l'adozione di appositi regolamenti interni che possano riguardare anche i lavori in economia.









IL QUADRO FORNITO DALL'ANAC

% NUMERO PROCEDURE NEGOZIATE su tutte le PROCEDURE	Punti di SCOSTAMENTO rispetto alla MEDIA NAZIONALE del 60%	% IMPORTO PROCEDURE NEGOZIATE su tutte le PROCEDURE	Punti di SCOSTAMENTO rispetto alla MEDIA NAZIONALE del 34,66%
86,68	26,68	48,83	14,17
89,99	29,99	23	-11,66
<u>78,63</u>	<u>18,63</u>	<u>20,45</u>	<u>-14,21</u>
84,5	24,5	21,26	-13,4
78,63	18,63	20,45	-14,21
63,24	3,24	26,93	-7,73
77,23	17,23	14,3	-20,36
87,21	27,21	50,54	15,88
79,37	19,37	27,52	-7,14
60,72	0,72	30,84	-3,82
83,33	23,33	14,29	-20,37
55,21	-4,79	17,85	-16,81
11,59	-48,41	4,29	-30,37
86,44	26,44	10,81	-23,85
80,07	20,07	43,54	8,88
86,51	26,51	33,05	-1,61
72,57	12,57	38,68	4,02
87,17	27,17	48,06	13,4
87,69	27,69	35,82	0,84
74,53	14,53	17,43	-17,23
	NEGOZIATE su tutte le PROCEDURE 86,68 89,99 78,63 84,5 78,63 63,24 77,23 87,21 79,37 60,72 83,33 55,21 11,59 86,44 80,07 86,51 72,57 87,17 87,69	NEGOZIATE su tutte le PROCEDURE rispetto alla MEDIA NAZIONALE del 60% 86,68 26,68 89,99 29,99 78,63 18,63 84,5 24,5 78,63 18,63 63,24 3,24 77,23 17,23 87,21 27,21 79,37 19,37 60,72 0,72 83,33 23,33 55,21 -4,79 11,59 -48,41 86,44 26,44 80,07 20,07 86,51 26,51 72,57 12,57 87,17 27,17 87,69 27,69	NEGOZIATE su tutte le PROCEDURE rispetto alla MEDIA NAZIONALE del 60% NEGOZIATE su tutte le PROCEDURE 86,68 26,68 48,83 89,99 29,99 23 78,63 18,63 20,45 84,5 24,5 21,26 78,63 18,63 20,45 63,24 3,24 26,93 77,23 17,23 14,3 87,21 27,21 50,54 79,37 19,37 27,52 60,72 0,72 30,84 83,33 23,33 14,29 55,21 -4,79 17,85 11,59 -48,41 4,29 86,44 26,44 10,81 80,07 20,07 43,54 86,51 26,51 33,05 72,57 12,57 38,68 87,17 27,17 48,06 87,69 27,69 35,82









Il codice agli <u>artt. 56 e 57</u> prevede <u>due forme di procedura negoziata</u>: quella <u>previa</u> <u>pubblicazione di una bando di gara</u> e quella <u>senza previa pubblicazione di un bando di gara</u>.

<u>L'art. 122, comma 7 del Codice</u>, come modificato dal DL 70/2011, prevede una fascia di <u>lavori fino ad 1 milione di euro</u> per la quale non è prevista <u>alcuna condizione per l'affidamento mediante procedura negoziata</u>.

La procedura negoziata è in generale caratterizzata da un minore rigore formale rispetto alle ordinarie procedure di gara e proprio per questo si può prestare a possibili favoritismi.

Proprio perché la procedura negoziata costituisce un <u>sistema</u> di scelta del contraente <u>di carattere eccezionale</u>, il <u>provvedimento</u> con il quale l'amministrazione decide di ricorrervi deve contenere l'indicazione della specifica disposizione che la legittima oltre che della <u>motivazione</u>.









Senza voler entrare nel merito dei presupposti che legittimano l'uso di tali procedure e disciplinano il confronto concorrenziale è opportuno rilevare che le modifiche effettuate al Codice dei Contratti hanno di fatto notevolmente ampliato il ricorso a tali procedure "sottraendo" di fatto dal mercato una buona fetta di appalti che prima venivano affidati mediante procedure aperte o ristrette, ovvero attraverso rigorosi canoni di evidenza pubblica.

E' opportuno <u>assicurare che tali affidamenti</u>, anche in considerazione del loro valore, <u>non avvengano a discapito della concorrenza</u> e delle garanzie di parità di trattamento e non discriminazione che di fatto caratterizzano anche questi tipi di affidamento.

L'esperienza operativa ha infatti evidenziato una <u>eterogeneità di comportamenti</u> tra le diverse stazioni appaltati che hanno posto in essere questo tipo di procedure, spesso caratterizzati da <u>poca trasparenza</u> e <u>scarsa considerazione delle</u> regole procedurali che pure regolano questi istituti









PROPOSTA OPERATIVA

Al fine di arginare il rischio corruttivo evidenziato dall'ANAC in sede di Piano Nazionale Anticorruzione, si tenterà di seguito di ricavare poche, chiare e precise regole procedurali da seguire per utilizzare questo tipo di procedure e, sopratutto, per effettuare la necessaria <u>indagine di mercato ed assicurare l'indispensabile rotazione</u>.

In generale bisogna fare presente che nel corso del tempo a quella che una volta era chiamata "trattativa privata" e che godeva, al di fuori dei casi per la quale era tassativamente consentita, di una ampia sfera di libertà procedurale, oggi si è sostituita la procedura negoziata la quale rappresenta una "trattativa procedimentalizzata" che, sulla base delle regole comunitarie, presuppone necessariamente la pubblicazione di una bando ovvero di una gara informale o comunque di un sondaggio di mercato in presenza di una possibile concorrenza.

In questo senso pertanto ogni affidamento mediante procedura negoziata od in economia deve essere proceduto da un momento nel quale si individua il mercato di riferimento nell'ambito del quale attingere i soggetti da invitare, a rotazione, a produrre offerta.









PROPOSTA OPERATIVA

Nelle <u>procedure in economia</u> (ovvero quegli affidamenti di importo fino a 200.000 euro che possono essere effettuati in presenza di uno specifico regolamento che individui, nel rispetto della norma, i casi in cui è possibile effettuarla) <u>l'elenco dei soggetti dal quale attingere quelli da invitare, a rotazione, a produrre offerta è possibile ricavarlo o attraverso una <u>indagine di mercato</u> ovvero attraverso <u>elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante</u> ed <u>aggiornati</u> almeno <u>annualmente</u> nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.</u>

Nella pratica, <u>in considerazione del modesto valore degli affidamenti e della limitata applicabilità della fattispecie</u> (possibile solo in ipotesi caratterizzate da urgenza ed imprevedibilità ed al modesto valore di interventi di manutenzione) si ritiene <u>possibile</u> svolgere la necessaria indagine di mercato o provvedere all'istituzione di un elenco di operatori mediante <u>pubblicazione di un avviso anche solo sull'albo pretorio e sul sito internet della stazione appaltante</u>, sul quale deve essere anche pubblicato l'avviso di post-informazione.









PROPOSTA OPERATIVA

Nelle <u>procedure negoziate senza bando di gara</u> (sia quelle dell'art. 57 che quelle dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006) è previsto che "la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione...".

Anche in questo caso risulta <u>indispensabile</u> che l'elenco dei soggetti dal quale attingere quelli da invitare, a rotazione, a produrre offerta deve essere predisposto mediante una <u>ricerca di mercato</u>.

<u>Diverse sono le modalità operative</u> con cui è possibile svolgere tale <u>ricerca di mercato</u>, ma mai attraverso modalità che in qualche misura si presentino "chiuse" rispetto al mercato di riferimento, e di cui si dovrà dare atto, unitamente ai criteri per individuare i soggetti da invitare, nella determina a contrarre.









PROPOSTA OPERATIVA

mediante consultazione del sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici attraverso il quale individuare un congruo numero di operatori in possesso del necessari requisiti di qualificazione SOA utili a partecipare anche come capogruppo di associazione temporanea di imprese.

Dal punto di vista pratico, qualora si decidesse di utilizzare questo metodo, risulterà indispensabile selezionare operatori che in funzione dell'importo dell'affidamento possano essere interessati, anche in considerazione della distanza della sede aziendale rispetto al luogo ove svolgere la prestazione, all'esecuzione diretta dei lavori. E' capitato infatti che ad affidamenti di modesta entità, seppure esistesse un numero sufficientemente congruo di operatori qualificati sul territorio, fossero stati invitati più soggetti aventi sede legale molto distante che non producendo offerta hanno, di fatto, falsato il necessario confronto concorrenziale.

Oltretutto, qualora si intenda procedere con questo metodo in presenza di più categorie di qualificazione, bisognerà ricercare i soggetti da invitare con riferimento alla sola categoria prevalente.









PROPOSTA OPERATIVA

mediante avviso pubblico con il quale ricercare operatori economici opportunamente qualificati interessati a partecipare alla gara. In questo senso la pubblicazione dell'avviso dovrà avvenire rispettando le regole previste dall'art. 122, comma 5, del Codice per gli appalti sotto soglia comunitaria. Ricevute le candidature i soggetti da invitare saranno scelti in numero congruo sulla base dei criteri individuati nella determina a contrarre atti ad assicurare la necessaria rotazione;









PROPOSTA OPERATIVA

attraverso la predisposizione di un elenco aperto di operatori economici, qualora l'Amministrazione intendesse utilizzare tale unica procedura preselettiva per più affidamenti. L'utilizzo di tale metodo, in considerazione del divieto di utilizzo di elenchi (se non per affidamenti in economia ovvero nell'ambito delle procedure ristrette semplificate) previsto dall'art. 40, comma 5 del Codice, deve essere sottoposto a particolari accorgimenti. In tal senso, pertanto, questo elenco deve:

- <u>risultare apert</u>o e, pertanto, permettere ai soggetti interessati ed opportunamente qualificati di proporsi in qualunque momento e venire contestualmente inseriti nell'elenco;
- <u>essere pubblicato con le regole stabilite dall'art. 122, comma 5</u>, del Codice per gli affidamenti superiori a 500.000 euro;
- rimanere pubblicato per tutto il periodo di validità sul sito dell'Amministrazione committente;
- essere **pubblicato sui siti informatici** previsti dall'articolo 66, comma 7 del Codice.









PROPOSTA OPERATIVA

<u>L'avviso dovrà</u> inoltre <u>contenere le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare</u>. In ogni caso risulta necessario distinguere questo tipo di elenco dagli elenchi predisposti per l'affidamento di lavori in economia.

E' comunque necessario che, qualora si scegliesse il **sorteggio pubblico**, come metodo per individuare gli operatori economici da invitare a produrre offerta, lo stesso avvenga <u>rispettando tassativamente il divieto previsto dall'art. 13 del Codice di far conoscere, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, le'elenco <u>dei soggetti invitati</u>.</u>

Nella procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara assume poi particolare importanza <u>l'avviso di post-informazione che</u>, nel caso della procedura di cui all'art. 122, comma 7 del Codice, <u>rappresenta un vero e proprio obbligo atto ad assicurare l'indispensabile rotazione degli affidamenti attraverso la pubblicazione dei soggetti <u>invitati</u> (definiti nominativamente) secondo le regole stabilite dai commi 3 e 5 dello stesso articolo 122.</u>









GRAZIE PER L'ATTENZIONE









CORSO SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE NELLE P.A.



